



*Ministero dell'agricoltura
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE
Ufficio DIFOR III – SVILUPPO FILIERE FORESTALI

Assessorati regionali agricoltura e foreste e delle Provincie Autonome
LORO SEDI

ICQRF Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
ROMA

CUFA Carabinieri
Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari
ROMA

Corpo Forestale dello Stato delle Regioni e province Autonome
LORO SEDI

Oggetto: circolare esplicativa relativa alla commercializzazione di tartufi coltivati sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento UE 1308/2013.

A seguito di richieste pervenute negli ultimi mesi da parte di Associazioni del settore tartufi, con la presente nota si intende fornire un quadro informativo riguardante la commercializzazione di tartufi coltivati sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del Reg. EU 1308/2013 al fine di una corretta, univoca e coerente applicazione della normativa sul territorio nazionale.

Al riguardo si fa presente, preliminarmente, che il tartufo fresco è considerato, dal punto di vista giuridico, un prodotto ortofrutticolo ed è identificato con la voce doganale TARIC NC 0709 59 50 (tartufo fresco e refrigerato).

Come tale è quindi assoggettato alle norme di cui all'OCM Unica (Regolamento 1308/2013/UE) ed alle relative disposizioni di esecuzione (cfr. in particolare il Regolamento di esecuzione della Commissione n. 543/2011/UE).

Pertanto la commercializzazione dei tartufi coltivati dalle aziende agricole, che *devono avere il fascicolo aziendale aggiornato nel quale sono indicate le particelle catastali dove è svolta la coltivazione del tartufo oppure l'autorizzazione di riserva di raccolta da parte delle Regioni*, non è soggetta alle limitazioni dei “calendari regionali di raccolta” secondo l'articolo 1 del Regolamento 1308/2013, a meno di eventuali restrizioni che possono essere introdotte ai sensi degli articoli 75 e 76 del Regolamento medesimo ma che, tuttavia, devono essere previamente comunicate all'Unione Europea e validate con specifico Regolamento.



*Ministero dell'agricoltura
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE
Ufficio DIFOR III – SVILUPPO FILIERE FORESTALI

Peraltro, la commercializzazione del tartufo deve avvenire indicando la natura agricola del tartufo nel documento di cessione e di acquisto, ai sensi dell'articolo 21, lettera g) del DPR n.633/72; di conseguenza, nella fattura, o nel documento di trasporto che sarà riportato in fattura, deve essere presente la dicitura “coltivato” a seguito della descrizione del prodotto venduto, il relativo nome latino e l'origine del prodotto. La medesima normativa si applica anche ai tartufi provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea, o dal mercato internazionale, indicando l'origine del tartufo in base agli articoli dal 59 al 68 del Regolamento (UE) n. 952/2013.

Quanto sopra è presente nel Piano Nazionale della filiera del tartufo (<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11100>) approvato nella Conferenza Unificata il 22 febbraio 2018 e in via di rinnovo, predisposto per indirizzare l'aggiornamento della Legge 752/1985 che, in relazione all'oggetto della presente, non può essere richiamata dalle normative regionali del settore.

Il Capo Dipartimento
Giuseppe Blasi

Firmato digitalmente ai sensi del CAD